

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato tre proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Pettenò e Padrin relativa a “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali”; (progetto di legge n. 15);
 - proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Bond, Cortelazzo, Bendinelli, Padrin, Toniolo, Teso, Conta, Laroni, Mainardi e Tesserin relativa a “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”; (progetto di legge n. 86);
 - proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Puppato, Pigozzo, Azzalin, Berlatto Sella, Bonfante, Bortoli, Bottacin, Causin, Fasoli, Fracasso, Reolon, Ruzzante, Tiozzo e Niero relativa a “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”; (progetto di legge n. 96).
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio;
- La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Garante regionale dei diritti della persona”;
- La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 settembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin e su relazione di minoranza della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il consigliere Diego Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2013, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge rappresenta la sintesi di tre proposte di legge regionale: la n. 15 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali”; la n. 86 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”; la n. 96 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”. Il presente progetto di legge dà attuazione, inoltre, all’articolo 63 dello Statuto regionale, che ha previsto l’istituzione del Garante regionale dei diritti della persona, con il compito di esercitare sia le funzioni di garanzia attualmente svolte dal Difensore civico e dal Pubblico Tutore dei minori, sia quelle di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Regione del Veneto già nel 1988 ha riconosciuto l’esigenza di istituire un’autorità autonoma, capace di muoversi agilmente, in contatto con i cittadini, indipendente dalla pubblica amministrazione, ma consapevole dei suoi problemi, che fosse elemento di promozione e stimolo all’amministrazione stessa, garante dei diritti dei più deboli.

Da questa consapevolezza sono scaturite le due leggi regionali istitutive del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori.

Il Difensore civico, istituito con legge regionale n. 28 del 1988, ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

Il Pubblico Tutore dei minori, istituito con legge regionale n. 42 del 1988, è un’istituzione indipendente di tutela e garanzia dei diritti dei minori di età. Opera perché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse dei bambini, come richiesto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

A tutt’oggi è generalmente riconosciuta l’importanza di queste due figure, che hanno in questi anni dato prova della loro efficacia.

Il presente progetto di legge interviene, pertanto, solo a parziale riforma dei due organismi di tutela già esistenti, con la finalità dichiarata di sottolinearne l’indipendenza e l’autonomia dal potere amministrativo, di valorizzarne e ampliarne la competenza e la capacità di intervento, ma anche di razionalizzarne l’organizzazione.

Decisivo è che chi si rivolge al Garante abbia una chiara percezione della sua indipendenza e autonomia, della sua competenza e capacità di intervento.

L'ascolto attento può aiutare il richiedente a comprendere le ragioni dell'amministrazione e offrire una possibilità d'aiuto concreto, svincolato dalle rigide norme burocratiche, alle persone in difficoltà e ai minori. È un contributo. Ma è un contributo alla fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione anche la dimostrazione che esiste una reale attenzione alla spesa pubblica, che i soldi dei contribuenti vengono impiegati al meglio, senza sprechi.

Proprio in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di potenziamento delle garanzie a tutela del cittadino, soprattutto delle persone più deboli, nasce l'idea di riunire le funzioni di garanzia dei diritti della persona in capo ad un unico soggetto, che sia responsabile della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, vigile custode e promotore dei diritti dei minori e responsabile della garanzia dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Ovvero si ridisegna la sfera di competenza del Garante, ma allo stesso tempo si riorganizza la struttura operativa dello stesso perché dalla unicità dell'organo possa derivare un migliore e più efficace funzionamento.

Riguardo all'ampliamento delle funzioni di tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, l'attenzione e l'interesse sviluppati dalla Regione del Veneto hanno già trovato concreta traduzione nel Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia, sottoscritto nel 1988 e rinnovato nel 2003.

Il Protocollo testimonia e sancisce forme stabili di concertazione per un'adeguata collaborazione e sinergia fra i soggetti, cui la normativa attribuisce specifiche competenze rispetto all'esecuzione penale, nella piena consapevolezza della diversità dei ruoli e dei compiti che appartengono all'amministrazione della giustizia, alle regioni e agli enti locali, senza trascurare le articolazioni regionali e territoriali di altre amministrazioni statali e del terzo settore.

L'esecuzione penale, infatti, diventa strumento efficace solo grazie ad un'azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investa tutte le componenti sociali, Stato, regioni, enti locali e società civile nelle varie forme organizzate, azione che si richiama ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 328/2000 e, da ultimo, della legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, le regioni e le amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più decisivo nell'indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali e delle politiche socio-lavorative di reinserimento sociale.

In particolare la Regione del Veneto, in considerazione della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, ha espresso, attraverso i propri atti, un'azione complessiva di indirizzo affinché i diversi soggetti istituzionali e la comunità civile, nelle loro molteplici espressioni e specifiche competenze, promuovano iniziative mirate al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale - adulti e minori - e la loro inclusione sociale.

Per questi motivi il presente progetto di legge contempla anche la funzione di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Questo segna un ulteriore passaggio a garanzia del riconoscimento dei diritti e della dignità propria della persona umana.

Il presente progetto di legge all'articolo 1 istituisce la figura del Garante dei diritti della persona specificandone le funzioni. Il nuovo organo garantisce, secondo procedure non giudiziarie, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso la pubblica amministrazione, assicura la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti dei minori, promuove i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

L'articolo 2 prosegue individuando i requisiti necessari perché un soggetto venga nominato Garante: oltre al possesso di un diploma di laurea si richiede un'adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

L'articolo 3 tratta dell'elezione e della durata in carica del Garante. Le previsioni contenute in quest'articolo hanno lo scopo di potenziare l'indipendenza del Garante ed infatti stabiliscono che il Garante venga nominato da una maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati e che resti in carica per sei anni, svincolando così la durata dell'incarico dalla durata della legislatura.

L'articolo 4 elenca in modo dettagliato tutte le incompatibilità ed i casi di ineleggibilità.

L'articolo 5 tratta della revoca del Garante, prevedendo che la stessa possa avvenire solo in seguito alla presentazione di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Una possibilità di revoca molto limitata è indubbiamente garanzia di una maggiore indipendenza dell'organo rispetto al potere amministrativo.

L'articolo 6 definisce il trattamento economico del Garante.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 descrivono l'attività del Garante: funzioni, poteri, criteri di azione e rapporti istituzionali, in particolare con le commissioni e il Consiglio regionale. È prevista la facoltà delle commissioni consiliari competenti di convocare il Garante per assumere informazioni sull'attività svolta. Il Garante ha l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale la relazione annuale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli articoli 11 e 12 espongono in maniera dettagliata quali sono i compiti, i poteri e le facoltà del Garante in relazione all'attività di difesa civica. È espressamente specificato, tra l'altro, che il Garante non possa intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

L'articolo 13 prevede che il Garante accolga segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti; raccolga direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte utilizzando spazi idonei di ascolto; promuova iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 14 disciplina le funzioni inerenti alla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, pre-

vedendo che il Garante possa intrattenere colloqui e comunicazioni con le persone in regime di restrizione della libertà ed accedere ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni.

L'articolo 15 tratta dell'organizzazione dell'Ufficio del Garante prevedendo, fra l'altro, la possibilità di svolgere le funzioni in forma decentrata.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 contiene l'abrogazione delle due leggi regionali istitutive del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori, nonché delle leggi e delle disposizioni regionali recanti modifiche delle medesime.

L'articolo 18 modifica l'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, prevedendo la sospensione dell'assegno vitalizio per il consigliere regionale che sia eletto alla carica di Garante, così come già disposto per il consigliere regionale che sia eletto alla carica di Difensore civico o di Pubblico Tutore dei minori.

Infine l'articolo 19 contiene una norma transitoria volta a regolare la nomina e l'insediamento del Garante in prima applicazione della legge.

La Commissione per lo Statuto e il Regolamento ha esaminato il progetto di legge nel corso delle sedute n. 50 del 2 luglio 2012; n. 52 del 27 luglio 2012; n. 73 del 2 luglio 2013; n. 74 del 16 luglio 2013; n. 75 del 23 luglio 2013. Nel corso della seduta n. 76 del 17 settembre 2013 la Commissione ha definitivamente istruito in sede referente il progetto.

Hanno espresso parere favorevole i consiglieri: Carlo Alberto Tesserin con delega del Consigliere Mauro Mainardi (Gruppo PDL); Dario Bond con delega del Consigliere Piergiorgio Cortelazzo (Gruppo PDL); Giuseppe Berlato Sella (Gruppo PDV); Sergio Reolon (Gruppo PDV); Bruno Cappon con delega del Consigliere Matteo Toscani (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Vittorio Cenci (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Giovanni Furlanetto (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Paolo Tosato con delega del Consigliere Federico Caner (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gianpiero Possamai (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gennaro Marotta (Gruppo IDV); si è astenuto il consigliere: Diego Bottacin (Gruppo Misto).";

- Relazione di minoranza della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il consigliere Diego Bottacin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non c'è molto da aggiungere, se non che quello della difesa civica e poi della tutela dei minori e adesso la tutela delle persone private della libertà, comunque della difesa civica di questa forma extragiudiziaria a tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti ha ormai una storia ventennale e per cui è possibile provare a trarre qualche riflessione e la legge cerca di fare sintesi delle riflessioni che si sono svolte in questi anni sul tema.

Ovviamente viene da domandarsi se dopo vent'anni di difesa civica veneta, e anche difesa civica istituita da un numero minoritario ma non trascurabile di comuni, sia migliorata sensibilmente l'imparzialità e il buon andamento, l'efficienza dell'Amministrazione pubblica e, se i cittadini dopo vent'anni di difesa civica, di presenza di questo istituto siano effettivamente maggiormente tutelati, quando si scontrano con una Pubblica amministrazione che non risponde ai principi di buon andamento, di equità, etc.. La risposta è difficile perché i casi di pessimo andamento della Pubblica amministrazione, di imparzialità, se non di peggio della Pubblica amministrazione e di ottusità della burocrazia, di prepotenza e prevaricazione nei confronti dei cittadini da parte della burocrazia sono casi tutt'altro che sporadici e le molte attività istruttorie, le lettere, i fascicoli che si sono accumulati nella scrivania e nell'archivio del Difensore civico regionale, così come quelli che si sono accumulati nelle scrivanie e negli archivi dei Difensori civici dei vari Comuni, raramente hanno contribuito - quantomeno in tempi ragionevoli, in tempi veloci - a garantire questa maggiore tutela e questo diritto da parte dei cittadini.

Una riflessione a parte poi, o aggiuntiva, merita anche il fatto che il Difensore civico regionale, diversamente dai Difensori civici cittadini comunali, si rivolge ad una platea molto, molto ampia di utenti e, pertanto, siccome purtroppo i disservizi e le carenze sono notevoli, ha potenzialmente una platea di utenti assolutamente smisurata e assolutamente sproporzionata rispetto a quelle che sono le sue capacità operative perché, se già un Difensore civico comunale è spesso oberato da una notevole mole di casi che gli vengono sottoposti, il Difensore civico regionale o non lo conosce nessuno per cui è sostanzialmente inutile o vi accedono solo i pochi che, per vari motivi, sono abituati a ricorrere a tutti i gradi di ricorso, etc., e alla fine o all'inizio arrivano anche al Difensore civico, oppure francamente le risorse che noi mettiamo a disposizione per una tutela effettiva dei singoli diritti sono piuttosto scarse. Questo ordine di ragionamenti mi ha portato a riflettere in sede di discussione in Commissione sulla cosa che stavamo facendo.

Le ragioni per cui alla fine comunque credo che sia utile anche perché facciamo l'accorpamento, cioè mettiamo insieme più figure, è che i compiti, che noi affidiamo al Difensore, al tutore dei diritti della persona, secondo me, sono compiti che hanno a che fare molto di più con un rapporto con l'opinione pubblica e con un rapporto sistematico di report sulla situazione generale che non la tutela diretta dei singoli cittadini, che vi si rivolgono.

Faccio questa riflessione soprattutto per la novità principale, che è contenuta nella legge perché è chiaro che il tutore dei diritti dell'infanzia e il Difensore civico sono storie sperimentate mentre quello della tutela dei diritti delle persone private della libertà individuale sono una novità assoluta per la Regione del Veneto. So che c'è qualche Comune che si sta attivando però non è una realtà conosciuta. In questo senso ritengo forse l'elemento maggiormente positivo e maggiormente innovativo che è contenuto nella legge e per quanto mi riguarda anche quello che più di altri mi ha spinto alla fine, mi spingerà insomma a un voto favorevole alla proposta di legge perché la situazione delle carceri in Italia, ma anche la situazione dei detenuti delle persone private della libertà individuale nella nostra Regione è una situazione particolarmente grave che, ricordo, riguarda tutte le persone detenute, comprese

quelle in attesa di giudizio, che sono più della metà delle persone recluse, che sono nella stragrande maggioranza della nostra Regione private della libertà e ospitate nei penitenziari in maniera totalmente indifferenziata tra in attesa di giudizio e in fase di espiazione della condanna; che trascorrono, che espiano la condanna o che trascorrono il periodo di privazione cautelare della propria libertà in condizioni quasi ovunque con pochissime eccezioni, totalmente al di fuori di quello che la Comunità europea considera lo standard minimo accettabile. Per essere chiari, lo standard minimo perché le condizioni di detenzione non siano considerate tortura perché lo standard minimo vuol dire questo. Questa è la soglia delle direttive europee che interpretano la dichiarazione universale sulla tutela dei diritti delle persone.

Allora, in questo senso io credo che, se un significato ha questa legge, o meglio, no, se un significato, il significato maggiore che io attribuisco a questa legge è proprio che su questo tema come sul tema dei minori per considerazioni analoghe la funzione del tutore può avere un ruolo importante nel relazionare e nel relazionarsi con l'opinione pubblica, nel fare con sistematicità alcuni report oggettivi sulle condizioni che stiamo vivendo perché possano essere superate.

In questo senso vedo l'aspetto positivo della legge. Poi ci sono alcuni emendamenti che sono assolutamente condivisibili, che sono stati anche suggeriti in fase di consultazioni informali e che ho ritenuto di sottoscrivere perché mi sembrano tutti migliorativi del testo uscito dalla Commissione e poi l'unico emendamento sulla questione della durata dell'incarico, che valuteremo a breve, e su cui comunque credo che vada trovata una soluzione comune come è uscita con un voto molto ampio dalla Commissione la proposta di legge. Grazie.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

“Art. 7 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.”.

Note all'articolo 6

- Il testo degli artt. 1, 3, 6 e 9 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente:

“Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

- a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;
- c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.”.

“Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.”

“Art. 6 - Rimborso spese.

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:

- a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;
- b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
- c) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”

“Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

1 bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.”

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 67 della legge n. 354/1975 è il seguente:

“67. Visite agli istituti.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;

l-ter) i membri del Parlamento europeo.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possano accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.”

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico.

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali

Segreteria generale del Consiglio regionale